

Codice del Turismo (D. Lgs. 2011 n. 79 modificato nel 2018)

art. 41 (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto a favore sia del viaggiatore sia del tour operator)

-Comma 1 *“Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili...*

-Comma 4: *«in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione*

*e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione,*

*il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».*

**-Comma 5, lett. b) “*l'organizzatore, se non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie... può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare*».**

**- Rimborso entro 14 giorni dal recesso (comma 6)**

**-L'art. 41 del codice del turismo ha recepito l'art. 12 della Direttiva dell'Unione europea 2015/2302/UE**

**-Secondo la Direttiva («considerando» 31) il concetto di «*circostanze inevitabili e straordinarie*» comprende, ad esempio:**

**conflitti armati, problemi di terrorismo, calamità naturali, i «*rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio...che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico*».**

Decreto Legge c.d. Cura Italia art. 88-*bis* (“*Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici*”) - **Versione prima delle modifiche**

Comma 1 «*Ai sensi dell'art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto..., di soggiorno e...di pacchetto turistico*», stipulati da soggetti impossibilitati a viaggiare per i motivi collegati all'emergenza covid (comma 1):

«C) *dai soggetti risultati positivi al COVID per i quali è disposta la quarantena ovvero il ricovero in ospedale, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o ricovero;*

*d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati...*

“*f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia vietato l'approdo o l'arrivo in ragione della emergenza COVID*»

-Comma 6: I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico

da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena, ovvero di durata dell'emergenza da COVID nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati, o negli Stati dove è vietato l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza da COVID.

-In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'art. 41 del codice del turismo,

può offrire al viaggiatore 1) un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo

oppure 2) può procedere al rimborso o, altrimenti, 3) può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante».

-In deroga all'articolo 41, comma 6, del Codice Turismo, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

## **Comma 7: Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare il diritto di recesso**

dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia vietato l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza COVID, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali o di Stati esteri.

**-In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41 del Codice Turismo,**

**può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante...».**

Comma 4 -*In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, quando le prestazioni non possono essere eseguite per provvedimenti delle autorità nazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza COVID.*

*-In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione».*

Comma 5: «Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività a causa dell'emergenza COVID

*possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante».*

-L'art. 88 bis si applica anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite (comma 10).

-Comma 11: fuori dei casi di cui ai commi 1 a 7, per tutti i contratti di cui al presente articolo stipulati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020,

quando le prestazioni non sono rese a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,

il corrispettivo già ricevuto può essere restituito mediante un voucher di pari importo valido per un anno dalla emissione.

-L'emissione dei *voucher* previsti dall'art. 88 bis assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (comma 12)

-Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 (comma 13).

C.d. Decreto rilancio- Decreto Legge maggio 2020, n. 34

All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate alcune modifiche

è stato innanzitutto esteso **fino a 18 mesi il periodo di validità dei voucher** che possono essere emessi in relazione a tutti i casi di:  
**contratti di trasporto** aereo, ferroviario, ecc.  
**contratti di soggiorno;**  
**contratti di pacchetto turistico**

-Comma 11 art. 88 bis: **Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque** per tutti i contratti di cui al presente articolo stipulati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020,

**in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020,**

quando le prestazioni non sono rese a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,

il corrispettivo già ricevuto può essere restituito mediante un voucher di pari importo **emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.**

-Comma 12: L'emissione dei voucher **a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020** non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

**-Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario**

**-Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo**

**Comma 12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione**

**In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato**

**Limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ecc., il rimborso può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta**

**Comma 12-ter. E' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.**